

GARE GAS

MONITORAGGIO GARE GAS

RIFERIMENTI NORMATIVI

- [Sentenza 1217/2017](#)
- [Sentenza 420/2017](#)
- [Ordinanza 3870/2016](#) Consiglio di Stato
- [Ordinanza 2500/2016](#) TAR del Lazio
- [Sentenza 353/2016](#)
- [Sentenza 126/2016](#)
- [Decreto 226/2011](#) Ministero Sviluppo Economico
- [Delibera 368/2016/R/gas](#)

ARTICOLI CORRELATI

- [Monitoraggio gare gas](#) (Newsletter 198)

TAG
gare gas

Nel mese di luglio due novità hanno caratterizzato le gare gas: l'annullamento del bando "Venezia 1" e la partenza di "Varese 3".

IL TAR ANNULLA VENEZIA 1 MA CONFERMA IL DECRETO CRITERI

Si aggiunge un nuovo capitolo nel contenzioso amministrativo sulle gare gas. Il Tar del Veneto si è infatti pronunciato su bando di gara dell'Atem "Venezia 1", accogliendo parzialmente il ricorso di Italgas. La sentenza arriva dopo un lungo rimpallo di competenze tra i Tribunali del Veneto e del Lazio. Il ricorso riguardava infatti sia il Comune di Venezia, per gli aspetti legati strettamente al bando, sia il Ministero dello Sviluppo Economico, per aspetti legati invece alla normativa che regola le gare in attuazione delle prescrizioni di legge, e in particolare il Decreto 226/2011. Sulla competenza aveva infine deciso il Consiglio di Stato (Ordinanza 3870/2016), rimandando appunto la decisione al tribunale Veneto dopo che il TAR del Lazio aveva comunque sospeso il bando (Ordinanza 2500/2016).

La sentenza arriva dopo quelle, ormai risalenti a più di un anno fa, sulle gare di Udine 1 (*Newsletter 198*, Sentenza 126/2016) e Udine 3 (Sentenza 353/2016), che avevano confermato la validità dei bandi nonostante la mancanza di alcune informazioni chiave e dei passaggi procedurali relativi alle verifiche dell'Autorità. In quelle occasioni il tribunale aveva sancito il principio per cui in caso di procedura ristretta è possibile rimandare la pubblicazione di tutte le informazioni, nonché il completamento dell'iter procedurale, almeno fino all'avvio della fase di presentazione delle offerte vincolanti. Impostazione confermata anche nel caso di Perugia 2 (Sentenza 420/2017). Stavolta invece la procedura era aperta e il Tribunale non ha potuto che confermare quanto già espresso sia nella sospensiva del TAR del Lazio sia dalla Delibera 368/2016 dell'Autorità.

Le informazioni presenti nel bando non mettono in grado gli operatori di formulare offerte complete, né d'altra parte può essere evitata la verifica dell'Autorità in caso di scostamento tra VIR e RAB maggiore del 10%, scostamento non verificabile in questo caso data l'assenza di informazioni sul VIR. Italgas aveva sollevato anche una questione relativa al valore delle reti cedute dai Comuni.

Anche in questo caso il valore di cessione non era stato pubblicato, e il rischio ravvisato dall'impresa era che il valore fosse fissato al di sopra della RAB. Poteva essere la sede per verificare la correttezza dell'interpretazione del Ministero secondo cui i comuni dovrebbero alienare le loro reti a RAB invece che a VIR come avviene per i gestori uscenti. Il TAR non entra invece nella questione: pur riconoscendo come legittima la preoccupazione dell'impresa, richiama in generale le norme di pubblicità sul livello e sul metodo di calcolo del VIR senza commentare sulla esistenza o meno di regole specifiche per il calcolo del valore di cessione delle reti dei comuni. Questo potrebbe anche rilevare una tendenza del TAR alla equiparazione delle due situazioni, ma non essendo la questione esplicitata (né del resto Italgas ha sollevato direttamente quel punto) non sembrano potersi trarre conclusioni.

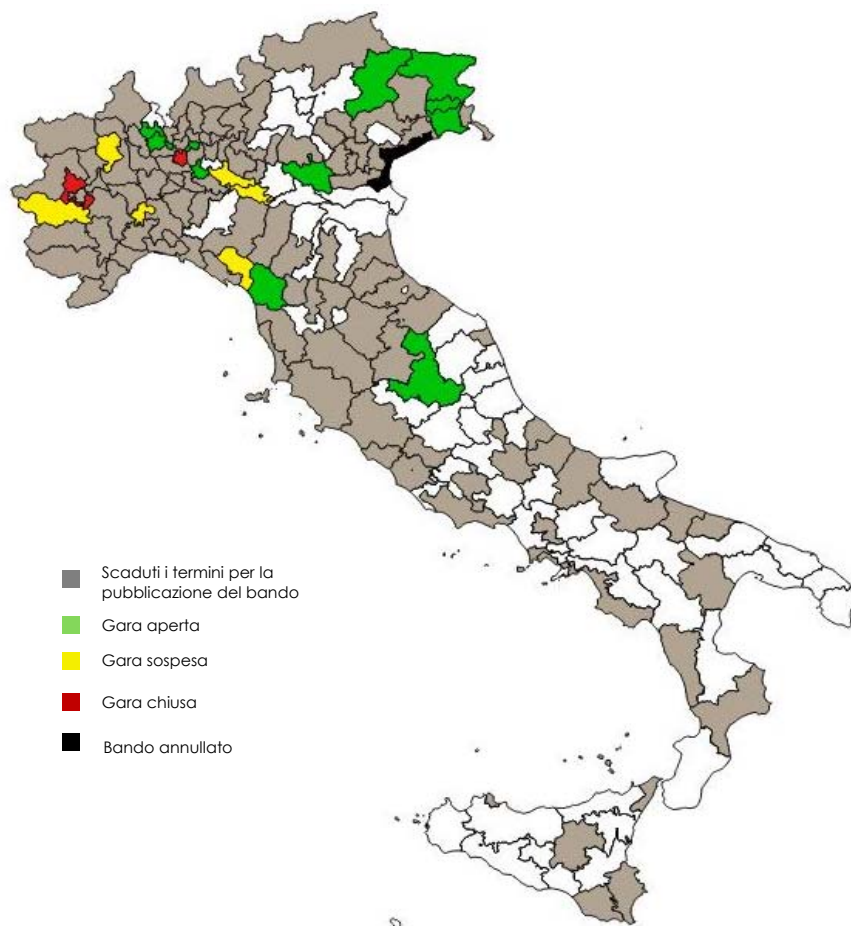
Le uniche parti "salvate" del bando riguardano la modifica dei punteggi e la previsione di un contributo minimo di 4 milioni di euro da versare da parte del gestore entrante, in deroga alle previsioni del disciplinare di gara tipo e del contratto di servizio tipo. Entrambe le modifiche rientrano, secondo il TAR, nell'ambito della flessibilità concessa alle stazioni appaltanti e non pregiudicano la possibilità di presentare offerte da parte degli operatori.

Sono invece rigettati tutti i motivi di ricorso che riguardavano il Decreto 226/11. In particolare Italgas ha lamentato: 1) la difficoltà di predisporre un'offerta in presenza della possibilità di portare avanti la gara anche in mancanza di accordo tra stazione appaltante e gestore uscente sul livello del VIR; 2) l'asimmetria di trattamento data dalla possibilità di ottenere un punteggio maggiore per gli operatori che scontano in tariffa il recupero della differenza tra VIR e RAB. Sul primo punto il TAR riconosce come legittime le motivazioni che hanno portato all'introduzione della norma, ossia evitare

che il mancato accordo sul valore del VIR ritardi all'infinito la partenza della gara, a fronte di specifici termini di legge da rispettare; d'altro canto la perfetta conoscenza dei valori in campo consente secondo il TAR di prendere adeguatamente in considerazione tutte le possibili soluzioni della controversia. Sul secondo invece si conclude che non esiste asimmetria, dato che i gestori entranti hanno sì possibilità di proporre uno sconto su una parte aggiuntiva della tariffa, ma a fronte di un esborso che il gestore riconfermato non deve effettuare. Queste decisioni giungono quindi nel solco di quelle precedenti in materia di regolazione sulle gare gas, tutte finora orientate a confermarne la validità (ad esempio Sentenza 1217/2017 di conferma del decreto ambiti).

In generale, è apprezzabile che le istituzioni facciano quadrato per dare certezza regolatoria in un settore dove spesso la complessità delle norme è usata per giustificare l'ostruzionismo verso le gare. Tuttavia, non si può riconoscere come questa complessità renda difficile la partecipazione alle gare per gli operatori. In particolare, il punto sollevato da Italgas sulla irragionevolezza di un bando che non riportasse i valori di VIR ma solo gli estremi del contenzioso tra gestore uscente e stazione appaltante è più che condivisibile. In un settore dove le tariffe sono regolate e già fissate sulla base dei costi efficienti, la competizione si svolgerà su differenze marginali tra i diversi operatori. I piani industriali sono quindi molto sensibili a tutte le variabili e gli scostamenti tra i valori di VIR e RAB sono talmente elevati che una incertezza su quale valore assumere (sebbene pubblicato) può effettivamente influenzare il risultato della gara. Senza tacere del vantaggio concesso al gestore uscente, che naturalmente meglio conoscerà i termini della controversia ed è comunque meno esposto al rischio della sua soluzione, fino a poter sospettare anche usi strumentali della controversia: richieste di VIR irragionevoli potrebbero essere portate avanti dai gestori uscenti solo per mettere in difficoltà i *competitor* che devono pagare il VIR. Tutto questo viene sacrificato per favorire la tempistica delle gare, che tuttavia non è, come l'esperienza mostra, assolutamente garantita. Probabilmente non è il TAR la sede per la soluzione di questa complessa questione, ma i regolatori dovrebbero intervenire per risolvere un *trade-off* oggi sbilanciato, garantendo regole più chiare che consentano soluzioni veloci alle controversie sul VIR prima della partenza della gara.

PUBBLICAZIONE BANDI GARE GAS: STATO DELL'ARTE



PARTE LA GARA PER VARESE 3, MA MANCANO INFORMAZIONI RILEVANTI

Dopo mesi in cui le notizie erano solo di allungamento delle tempistiche delle poche gare aperte, è di questi giorni invece l'avvio, seppure limitato alla presentazione delle manifestazioni di interesse, della gara nell'Atem "Varese 3", pubblicata il 12 luglio sulla Gazzetta Ufficiale europea. Il valore del contratto è di oltre tre milioni di euro e avrà una durata di 12 anni.

La scadenza del ricevimento delle domande di partecipazione è fissata al 30 marzo 2018. Il bando non riporta il valore del VIR né altre informazioni rilevanti quali l'ammontare del personale da trasferire. Non risulta nemmeno tra i bandi inviati all'Autorità per la verifica di sua competenza. Tuttavia come detto l'orientamento della giustizia amministrativa è quello di concedere questa flessibilità alla stazione appaltante nella fase di presentazione delle manifestazioni di interesse.

La gestione dell'ATEM Varese 3 è attualmente molto frammentata, anche perché il territorio è relativamente ampio, i punti servi sono infatti circa 230,000, una dimensione intermedia. Sono presenti sia operatori grandi (2i) che

intermedi (Erogasmet) ma anche numerosi operatori locali. Si prospetta quindi una gara interessante, e potenzialmente aperta alla partecipazione di più operatori, anche se potrebbe essere di un certo interesse per un grande operatore, in grado di scoraggiare la competizione, come 2i.

VERSO I PRIMI COMMISSARIAMENTI?

Sul fronte istituzionale, la Vice-Ministro Bellanova ha recentemente ribadito l'impegno del Ministero per fare fronte ai ritardi delle gare gas, che si starebbe già lavorando ad alcune ipotesi di commissariamento almeno nei casi di ritardi più eclatanti. Per gli ATEM nei quali la data limite per la pubblicazione del bando è ormai stata superata, è stato attivato infatti un procedimento per verificare le cause dei ritardi e lo stato di avanzamento dei lavori in modo tale da poter proporre delle soluzioni per superare le principali criticità, prima di un eventuale commissariamento.

VALUTAZIONE SINTETICA GARE GAS

GARE CHIUSE											
INFORMAZIONI GENERALI						VALUTAZIONE CONCORRENZIALITÀ					
ATEM	Analisi AEEGSI	Pubblicazione	Scadenza EOI	Scadenza offerte	Iter procedurale	Densità	Frammentazione	Dimensione	Post Letta	Grandi Operatori	Globale
MILANO 1	631/2015/R/gas	23/12/2015		16/01/2017	●	ALTA	●	●	●	●	●
TORINO 2	687/2016/R/gas	29/12/2015		28/06/2017	●	MEDIA	●	●	●	●	●

GARE APERTE											
INFORMAZIONI GENERALI						VALUTAZIONE CONCORRENZIALITÀ					
ATEM	Analisi AEEGSI	Pubblicazione	Scadenza EOI	Scadenza offerte	Iter procedurale	Densità	Frammentazione	Dimensione	Post Letta	Grandi Operatori	Globale
BELLUNO	455/2016/R/gas	27/12/2016		01/09/2017	●	BASSA	●	●	●	●	●
UDINE 2	NO	04/11/2015		30/11/2017	●	MEDIA	●	●	●	●	●
UDINE 1	NO	23/12/2015	29/02/2016		●	BASSA	●	●	●	●	●
UDINE 3	NO	10/02/2016	06/06/2016		●	BASSA	●	●	●	●	●
LODI 1	NO	30/12/2015	15/09/2017		●	MEDIA	●	●	●	●	●
VARESE 2	NO	11/09/2015	30/09/2017		●	MEDIA	●	●	●	●	●
LUCCA	in corso	30/12/2016	31/10/2017		●	MEDIA	●	●	●	●	●
MONZA E BRIANZA I	NO	29/12/2015	15/12/2017		●	ALTA	●	●	●	●	●
PERUGIA 2	NO	28/12/2015	29/12/2017		●	BASSA	●	●	●	●	●
VARESE 3	NO	12/07/2017	30/03/2018		●	MEDIA	●	●	●	●	●
VERONA 2	in corso	30/12/2016	30/06/2018		●	BASSA	●	●	●	●	●
VENEZIA 1	368/2016/R/gas	28/12/2015		Annulata	●	MEDIA	●	●	●	●	●
MASSA-CARRARA	in corso	21/12/2015	Sospesa		●	MEDIA	●	●	●	●	●
ALESSANDRIA 2	NO	22/12/2015	Sospesa		●	MEDIA	●	●	●	●	●
TORINO 3	NO	22/12/2015	Sospesa		●	BASSA	●	●	●	●	●
CREMONA 2 E CREMONA 3	NO	24/12/2015		Sospesa	●	BASSA	●	●	●	●	●
BIELLA	NO	29/12/2015		Sospesa	●	BASSA	●	●	●	●	●
ROMA 1	650/2015/R/gas	NO	-	-	-	ALTA	●	●	●	●	●
FORLÌ-CESENA	517/2016/R/gas	NO	-	-	-	BASSA	●	●	●	●	●

Aggiornata al 25/07/2017

Iter procedurale: ● COMPLETO ● NON COMPLETO ● BLOCCATO

Grado potenziale concorrenzialità: ● ALTO ● MEDIO ● BASSO

*Termine per la presentazione dell'EOI

NOTA METODOLOGICA

Scadenza: termini per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione (EOI) in caso di procedura ristretta.

Iter procedurale: riporta se al momento esistono impedimenti al regolare rispetto delle tempistiche dettate dal bando.

Densità: ALTA > 0.12 PDR/m; MEDIA 0.07 - 0.12 PDR/m; BASSA < 0.07 PDR/m.

Il grado di concorrenzialità è indicativo, calcolato su dati oggettivi e pubblicamente disponibili. La gradazione indica un grado di concorrenzialità da minimo (rosso) a massimo (verde). La valutazione è frutto della stima indipendente di REF-E e non rappresenta in alcun modo una previsione sul comportamento delle imprese nelle gare né di andamento delle stesse. REF-E declina ogni responsabilità in merito all'utilizzo delle informazioni riportate.

Frammentazione: rileva il grado di concentrazione basato sulla quota di mercato dell'operatore principale.

Dimensione: rileva la dimensione dell'ATEM. Piccoli: < 100,000 PDR; medi: tra 100,000 e 300,000; grandi: > 300,000.

Post Letta: rileva la presenza di *enclave* con scadenza superiore al 2020.

Grandi operatori: rileva se l'ATEM può essere considerato di interesse strategico per le maggiori imprese di distribuzione a livello nazionale.